



COMUNE DI BRESCIA

ORDINANZA SINDACALE N. 208 del 20/11/2024

OGGETTO: ORDINANZA FINALIZZATA ALL'IMPOSIZIONE DI ALCUNI LIMITI ALL'UTILIZZO DEL TERRITORIO COMUNALE NELLA ZONA SUD OVEST DELLA CITTÀ E NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE "BRESCIA- CAFFARO". PERIODO 01 GENNAIO 2025 - 31 DICEMBRE 2025.

LA SINDACA

Richiamata l'ordinanza sindacale in data 28 dicembre 2023 PG n. 400138 con la quale è stato disposto di imporre alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia- Caffaro". Periodo 01 gennaio 2024 - 31 dicembre 2024;

Dato atto che con nota in data 13.11.2024 prot. n.376249 l'ATS di Brescia ha comunicato ai fini della proroga annuale dell'ordinanza le seguenti indicazioni:

- "le coltivazioni di granella di mais, sorgo, orzo, frumento, triticale e soia, nonché la raccolta dei trinciati delle medesime essenze, destinati all'uso zootecnico e/o alla produzione di biogas, sono da ritenersi sicure; si conferma in ogni caso la richiesta di deroga al Comune, senza richiesta di parere ad ATS. La deroga alla coltivazione e alla raccolta non comporta la necessità di analisi obbligatorie sulle partite prodotte a carico dell'operatore agrozootecnico.
- anche per la raccolta di paglia di cereali e stocchi di mais a seguito della raccolta di granella, da destinare all'uso zootecnico come lettiera, si ritiene opportuno mantenere la richiesta di deroga al Comune, senza richiesta di parere ad ATS. La deroga alla raccolta non comporta la necessità di

analisi obbligatorie sulle partite prodotte a carico dell'operatore agrozootecnico.

- per entrambe le produzioni di cui ai punti precedenti, è tuttavia necessario che ogni operatore comunichi per tempo al Comune e ad ATS Brescia la data di raccolta, così da consentire alla scrivente Autorità Competente la possibilità di pianificare un adeguato monitoraggio a campione, basato anche sul profilo di contaminazione dei mappali segnalati.
- è essenziale da parte degli agricoltori il rigoroso rispetto, durante il ciclo produttivo agronomico, delle operazioni di preparazione del terreno, semina, concimazione, diserbo, sarchiatura, irrigazione ed infine di raccolta, di tutte le procedure previste per le migliori pratiche agrotecniche su terreni contaminati.
- la raccolta deve essere limitata alla sola parte della pianta destinata ad uso alimentare zootecnico.
- la raccolta delle paglie e degli stocchi deve essere condotta, per quanto possibile, tenendo conto anche delle condizioni meteorologiche, al fine di minimizzare l'imbrattamento delle partite con il terreno.

Si preavvisa che le analisi verranno effettuate esclusivamente a campione da parte di ATS, senza richieste/oneri per i richiedenti la deroga.

Fatto salvo quanto sopra, si sottolinea come gli "agricoltori" - in caso di destino delle colture all'alimentazione degli animali Operatori del Settore dei Mangimi ai sensi del Reg. (CE) 183/05, Allegato I parte A - debbano adottare misure di controllo delle contaminazioni pericolose quali quelle derivanti dall'aria, dal terreno, dall'acqua, dai fertilizzanti, dai prodotti fitosanitari, dai biocidi, dai prodotti veterinari e dalla manipolazione ed eliminazione dei rifiuti."

Considerato altresì il prospetto allegato alla sopra citata nota di ATS Brescia, di seguito riportato:

ALLEGATO: Tabella sintetica "istanze - deroghe - comunicazioni - analisi"

	Richiesta deroga al Comune	Richiesta parere ad ATS	Comunicazione raccolta ad ATS	Analisi obbligatorie a carico dell'OSA	Analisi a campione per monitoraggio * (a carico di ATS)
Granelle di cereali e soia	SI	NO	SI	NO	SI
Trinciati di cereali	SI	NO	SI	NO	SI
Paglie di cereali e stocchi di mais (lettiera)	SI	NO	SI	NO	SI
*il numero minimo dei campioni di monitoraggio randomizzato da eseguire sarà definito nell'ambito della programmazione controlli 2025					

Visto il D.M. 26.01.2023 n.45;

Visto il D.P.R. 13.06.2017 n.120;

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n.152;

Vista la Legge 31.07.2002 n. 179, con la quale l'area Brescia-Caffaro è stata inserita tra i siti inquinati di interesse nazionale;

Visto l'art. 50 - comma 5 - del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché l'art. 32 comma 3 della Legge 23.12.1978 n.833;

DISPONE

dal 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, fatta salva eventuale motivata variazione che intervenga antecedentemente alla data di scadenza del presente provvedimento:

- 1) nelle aree potenzialmente inquinate di cui all'allegato 1), che costituisce parte integrante della presente ordinanza:
 - 1.1) il divieto di utilizzo del terreno, intendendo con questo l'aratura, il dissodamento ed ogni altra operazione che comporti il contatto con il terreno stesso o l'inalazione di polveri da esso provenienti;
 - 1.2) il divieto di asportazione e scavo di terreno dalla zona;
 - 1.3) il divieto di utilizzo a scopo ricreativo che comporti il contatto dermico diretto con il terreno, anche se

inerbito, di giardini pubblici e privati con livelli di inquinamento superiori ai limiti della tabella 1/B, allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006, assunti quale riferimento sulla base delle evidenze analitiche e degli studi sanitari condotti dalla ASL di Brescia e da ISS (come da nota di ASL n. prot. 43184 del 27 marzo 2014). Sono escluse dal divieto le zone con aree pavimentate dei medesimi giardini;

- 1.4) il divieto di utilizzo a scopo ricreativo che comporti il contatto dermico diretto con il terreno di giardini pubblici e privati con livelli di inquinamento inferiori ai limiti della tabella 1/B, allegato 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006, ma superiori ai limiti della tabella 1/A, allegato 5, al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006, assunti quale riferimento sulla base delle evidenze analitiche e degli studi sanitari condotti dalla ASL di Brescia e da ISS (come da nota di ASL n. prot. 43184 del 27 marzo 2014). Sono escluse dal divieto:
 - le zone con aree pavimentate dei medesimi giardini;
 - le zone ed aree in cui il terreno è inerbito;
 - le zone oggetto di riporti con materiali provenienti da aree non contaminate;
- 1.5) il divieto di utilizzo dell'acqua fluente nelle rogge che scorrono nella zona, ad esclusione dell'uso irriguo per coltivazioni in deroga con le prescrizioni di cui all'allegato 4 che costituisce parte integrante della presente ordinanza;
- 1.6) il divieto di curagione dell'alveo dei fossati ad esclusione delle operazioni accessorie nelle pratiche di coltivazione in deroga, in conformità con i disposti dell'allegato 4;
- 1.7) il divieto di pesca nelle rogge;
- 1.8) il divieto di allevamento in spazi aperti di animali da cortile destinati direttamente all'alimentazione umana (polli, conigli ed altri animali non allevati in stia o

comunque nutriti con alimenti zootecnici prodotti nella zona medesima) o indirettamente (uova);

- 1.9) il divieto di pascolo di animali, incluse le sponde del fiume Mella;
- 1.10) il divieto di coltivazione di ortaggi destinati direttamente all'alimentazione umana. È esclusa dal divieto la coltivazione in orti privati, a conduzione familiare e per consumo personale dei seguenti ortaggi: aglio, cavolfiore, cetriolo, cipolla, fagiolo, finocchio, melanzana, pisello, pomodoro, verza, risultati indenni da contaminazione negli studi sperimentali riguardanti la coltivazione di ortaggi su terreno contaminato, svolti da ATS con collaborazione di ERSAF. È comunque prescritto l'utilizzo di guanti, stivali ed altri dispositivi idonei ad impedire il contatto diretto dermico con il terreno durante le lavorazioni, nonché la pulizia ed il lavaggio dei prodotti orticoli prima del consumo, quale normale pratica igienico sanitaria. Ove i cittadini volessero coltivare essenze non consentite nelle aree di interesse del presente atto, allo scopo dovranno essere utilizzati cassoni di adeguata profondità, simulando una coltivazione in vaso di grande dimensione, riempiti di terra non contaminata, con l'uso di utensili esclusivi per evitare contaminazioni crociate;
- 1.11) il divieto di utilizzo, nei giardini privati, del materiale derivante dalle attività di sfalcio di tappeti erbosi, di trinciatura di arbusti, di taglio di sterpaglia e soli residui di potatura a contatto con il suolo. Tale materiale potrà essere lasciato in sito o conferito, senza alcun onere in capo all'utenza TARI, al sistema di raccolta dei rifiuti urbani con le seguenti modalità:
- raccolta domiciliare con esposizione di appositi contenitori carrellati e/o fascine di ramaglie;
 - conferimento diretto presso il Centro di Raccolta di via Chiappa quartiere Buffalora.

Il materiale dovrà essere in ogni caso movimentato adottando le dovute cautele ed utilizzando i dispositivi di protezione individuale di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

1.12) il divieto di utilizzo, nei giardini e nelle aree pubbliche, del materiale derivante dalle attività di sfalcio di tappeti erbosi, di trinciatura di arbusti, di taglio di sterpaglia, di lievo di ceppaie ed apparati radicali e soli residui di potatura a contatto con il suolo.

In particolare:

- i residui vegetali derivanti dall'attività di sfalcio, trinciatura di arbusti e taglio di sterpaglia, prodotti in aree pubbliche non fruite (aiuole, fasce boscate e similari) potranno essere lasciati in sito;
- nelle aree pubbliche non fruite, il materiale derivante dall'attività di lievo ceppaie ed apparati radicali e di potatura di quelle ramificazioni che vengono a contatto con il suolo potrà essere lasciato in sito;
- i residui vegetali derivanti dall'attività di sfalcio di tappeti erbosi in aree fruite con valori di inquinamento inferiori ai limiti di legge di cui alla citata tabella 1/A (giardini e parchi con segnaletica verticale di colore azzurro) potranno essere lasciati in sito;
- nelle aree pubbliche fruite con valori di inquinamento inferiori ai limiti di legge, il materiale derivante dall'attività di lievo ceppaie ed apparati radicali e di potatura di quelle ramificazioni che vengono a contatto con il suolo, potrà essere smaltito secondo le ordinarie modalità previste dalla normativa;
- i residui vegetali derivanti dall'attività di sfalcio, trinciatura di arbusti e taglio di sterpaglia, prodotti in aree pubbliche fruite con valori di inquinamento compresi tra i limiti di legge di cui alle citate tabelle 1/A e 1/B (giardini e parchi con segnaletica

verticale di colore giallo-ocra, zone di sosta e di picnic e similari) dovrà essere conferito a discarica autorizzata al trattamento di rifiuti non biodegradabili, adottando le dovute cautele ed utilizzando i dispositivi di protezione individuale di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

- nelle aree pubbliche fruite con valori di inquinamento compresi tra i limiti di legge di cui alle citate tabelle 1/A e 1/B, il materiale derivante dall'attività di lievo ceppaie ed apparati radicali e di potatura di quelle ramificazioni che vengono a contatto con il suolo, dovrà essere conferito a discarica autorizzata al trattamento di rifiuti non biodegradabili, adottando le dovute cautele ed utilizzando i dispositivi di protezione individuale di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

1.13) il divieto nelle aree agricole di raccolta del materiale vegetale, derivante dalle attività di sfalcio e/o trinciatura dei campi;

2) nelle aree potenzialmente inquinate di cui all'allegato 2) - Sito inquinato di Interesse Nazionale "Brescia-Caffaro" -, che costituisce parte integrante della presente ordinanza, devono essere rispettati i seguenti divieti in aggiunta a quelli riportati al punto 1):

- 2.1) il divieto d'accesso alla strada alzaia del fiume Mella nel tratto compreso tra via Milano e la linea ferroviaria Brescia - Iseo - Edolo;
- 2.2) il divieto di coltivazione di cereali e vegetali in genere, con esclusione del divieto alle eventuali coltivazioni oggetto di sperimentazione sul passaggio degli inquinanti dai suoli alle essenze vegetali a cura di ERSAF ed ATS;

3) nelle aree di cui all'allegato 3), che costituisce parte integrante della presente ordinanza, il divieto, in aggiunta a

quelli riportati al punto 1), di coltivazione di canapa e di vegetali destinati alla zootecnia (fieno). Previa istanza di deroga al Comune di Brescia - Settore Tutela Ambientale, Protezione Civile, Tutela Idrogeologica e RIM - e parere di competenza di ATS, laddove previsto, nell'area in esame potrà essere consentita la coltivazione di cereali (mais, sorgo, orzo, frumento e triticale) per la produzione di granella e di trinciato delle medesime essenze, nonché soia e girasole per la produzione di sola granella, alle seguenti condizioni:

- a) il ciclo produttivo agronomico, comprensivo delle operazioni di preparazione del terreno, semina, concimazione diserbo sarchiatura, irrigazione ed infine delle operazioni di raccolta dovrà essere rispettoso di quanto stabilito in Provincia nella conferenza di servizi del 08.10.2007 sulle migliori pratiche agrotecniche e sanitarie nelle aree con il suolo contaminato (allegato 4);
- b) la raccolta dovrà essere limitata alla sola parte della pianta destinata ad uso alimentare zootecnico o umano (granella o fusto trinciato) per la quale il Comune ha concesso la deroga, sottoponendo sul posto ad aratura le rimanenti porzioni del vegetale o avviando le stesse ad incenerimento. La raccolta delle porzioni di pianta non destinate ad uso alimentare umano o zootecnico ma alla produzione di biogas o all'uso di lettiera deve comunque essere autorizzata dalla specifica deroga;
- c) prima di qualsiasi uso alimentare, diretto ed indiretto, non alimentare, biogas e lettiera, i prodotti dovranno essere sottoposti ad analisi chimica con ricerca della tossicità equivalente di PCB, PCDD/F, volta a confermare l'assenza di contaminazione.

Fanno eccezione a questo obbligo, a seguito dei risultati delle analisi effettuate da ATS sui vari campioni raccolti:

- le coltivazioni di granella di mais, sorgo, orzo, frumento, triticale e soia, nonché la raccolta dei trinciati di cereali destinati all'uso zootecnico e/o alla produzione di biogas;

- la raccolta di paglia di cereali e stocchi di mais a seguito della raccolta di granella, da destinare all'uso zootecnico come lettiera.

Per entrambe le produzioni di cui ai punti precedenti, si conferma in ogni caso la richiesta di deroga al Comune, senza richiesta di parere ad ATS: è tuttavia necessario che ogni operatore comunichi per tempo al Comune e ad ATS Brescia la data di raccolta, così da consentire all'Autorità Competente la possibilità di pianificare un adeguato monitoraggio a campione, basato anche sul profilo di contaminazione dei mappali segnalati;

- d) gli addetti alle operazioni agricole dovranno essere informati sul rischio connesso con la lavorazione di terreni contaminati e adottare le conseguenti misure di protezione individuale;
- e) il sollevamento di polveri e la formazione di aerosol durante le lavorazioni agricole dovrà essere impedito con gli opportuni accorgimenti;
- f) gli agricoltori dovranno rispettare, durante il ciclo produttivo agronomico, delle operazioni di preparazione del terreno, semina, concimazione, diserbo, sarchiatura, irrigazione ed infine di raccolta, tutte le procedure previste per le migliori pratiche agrotecniche su terreni contaminati;
- g) la raccolta delle paglie e degli stocchi dovrà essere condotta, per quanto possibile, tenendo conto anche delle condizioni meteorologiche, al fine di minimizzare l'imbrattamento delle partite con il terreno.

Quanto sopra sarà esplicitato nella concessione della deroga rilasciata.

Ad esclusione delle competenze del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica relative ai Siti di Interesse Nazionale (SIN) per le matrici ambientali Suolo e Acque Sotterranee, tutti i divieti riportati nei punti 1), 2), 3), potranno essere derogati dal Comune su motivata richiesta degli interessati con provvedimento specifico

che riporti in allegato, il parere rilasciato dagli enti competenti, ove previsto.

L'ATS, per il parere di competenza, potrà avvalersi del supporto tecnico di ERSAF per quanto riguarda gli aspetti agronomici e forestali.

L'eventuale deroga rilasciata verrà trasmessa ad ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia e agli uffici comunali interessati per gli adempimenti di competenza.

Per le aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) Brescia-Caffaro (allegato 2), di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, gli interventi dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.M n°45 del 26 gennaio 2023 - "Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo".

Sono escluse dai divieti riportati nei punti 1), 2), 3) della presente ordinanza:

- le aree per le quali è stata certificata l'avvenuta messa in sicurezza di emergenza e/o bonifica;
- le aree in cui le concentrazioni di contaminazione sono inferiori ai limiti di legge in base ai risultati delle indagini ambientali eseguite ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

DEMANDA

alla Polizia Locale del Comune di Brescia, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia - e all'ATS di Brescia il controllo del rispetto del presente atto, nell'ambito delle rispettive competenze

AVVERTE

che, in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale "Inosservanza di provvedimenti dell'Autorità" e che il Comune potrà adottare d'ufficio e a spese

dei trasgressori i provvedimenti più idonei a garantire il rigoroso rispetto dei divieti imposti

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Brescia, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'ATS di Brescia, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alle Forze di Polizia e alla Polizia Locale del Comune di Brescia.

Brescia, 20/11/2024

LA SINDACA
LAURA CASTELLETTI / ArubaPEC
S.p.A.
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82



**COMUNE DI
BRESCIA**

ALLEGATO 1)

Il perimetro dell'ordinanza comprende il Sito d'Interesse nazionale (SIN) "Brescia-Caffaro" (allegato 2), le aree a sud dalla ferrovia Milano-Venezia (quartiere Chiesanuova e zona industriale-Fornaci) ed alcune aree agricole ad est ed a sud del Villaggio Sereno (allegato 3), quest'ultime individuate dai sotto riportati riferimenti catastali.

Elenco mappali catastali.

Le indagini ambientali svolte da ARPA Lombardia hanno interessato parte dei mappali catastali di seguito elencati:

Foglio 231

mappali:17-19-355-357-359-32-370-350-352-51-53-361-364-366-368-
161-374-470-471-472-149-378-379-380-152-153-154-473-57-276-277-
278-279-275-314-79-315-92-316-319-87-270-268-107-110-111-125.

Foglio 250

mappali: 84-85-78

Foglio 251

mappali: 149-147-3-31-160-133-158-152-154

Foglio 252

mappali: 115-87-102-127-128

Foglio 254

mappali:54-20-56-57-59-32-52



**COMUNE DI
BRESCIA**

Foglio 255

mappali: 8-10-11-18-14-15-27-28-29-166-30-32-131-62-148-149-65-31-25.

I limiti della perimetrazione si possono considerare i seguenti:

- SIN "Brescia-Caffaro":

Limite nord-sud: tra il lato sud di via Milano e la linea ferroviaria Milano-Venezia

Limite ovest-est: tra l'argine del fiume Mella e il lato ovest delle vie Industriale, Tempini e Dalmazia (fino all'intersezione con la linea ferroviaria).

- Zona a sud dalla ferrovia Milano-Venezia:

Limite nord-sud: tra la linea ferroviaria ed il confine comunale sud.

Limite ovest-est: tra l'argine del fiume Mella ed il lato ovest di via Dalmazia, via Corsica, via Labirinto e via Fornaci e tra l'argine del fiume Mella ed il lato ovest di via Castagna, i mappali 66parte-101parte-51-410-413-414-417-418-419 del foglio 226.


- Zona ad est e sud del Villaggio Sereno:

Le aree agricole individuate dai sopra indicati riferimenti catastali.



**COMUNE DI
BRESCIA**

— Perimetro Ordinanza





**COMUNE DI
BRESCIA**

ALLEGATO 2)

Perimetro SIN "Brescia-Caffaro"

